CAMERA DEI DEPUTATI N. 6515

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALMA, FERRARI, GIACALONE, DOMENICO IZZO, MOLINARI, ORLANDO, PASETTO, POLENTA, RUGGERI, SERVODIO, VALETTO BITELLI

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 28 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le recenti iniziative legislative che hanno riguardato il Corpo forestale dello Stato mettendone concretamente in dubbio l'esistenza e la funzionalità, proprio quando più acuta ed indifferibile si evidenzia la necessità di azioni a tutela dell'ecosistema oltre che degli aspetti produttivi del bosco, impongono una rinnovata riflessione sul tema.

Con la presente proposta di legge si intende perciò provvedere al riordino del Corpo forestale dello Stato.

Il Corpo forestale dello Stato è stato costituito con il decreto legislativo n. 804 del 1948; con l'atto costitutivo ne furono precisate anche le funzioni e le competenze. Tuttavia la quasi totalità di tali funzioni e competenze, con i decreti del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977 furono poi trasferite alle regioni a statuto ordinario.

Residuarono al Corpo esclusivamente funzioni e competenze in materia di polizia.

Nel tempo si è però rafforzata la configurazione come Corpo di polizia, specializzato in materia forestale ed ambientale. Proprio per questo la legge n. 121 del 1981, che ha riformato la Polizia di Stato, ha annoverato il Corpo forestale dello Stato tra i Corpi di polizia dello Stato, unitamente a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria.

Gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato hanno qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, stato giuridico e trattamento economico analoghi a quelli degli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla polizia penitenziaria.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, emanato in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta « legge Bassanini ») stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere trasferiti alle regioni, tra l'altro, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio di funzioni di competenza statale.

Il Governo conseguentemente ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha già ricevuto (5 agosto 1999) il favorevole parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale schema di decreto prevede il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo alle regioni.

Di fatto il predetto provvedimento – in relazione al quale non si ignorano le difficoltà che si sono dovute superare nella contrastante visione che del problema avevano l'amministrazione statale e quella regionale – rappresenta lo smantellamento irreversibile del Corpo. È innegabile infatti che la sua frammentazione tra le regioni comporterà un forte ridimensionamento della tutela degli interessi generali del Paese, e cioè un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente, del bosco e della montagna nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree rurali e montane, dove la presenza delle altre Forze di polizia è più rarefatta. E ciò senza che le regioni ne ricavino reali e concreti vantaggi operativi.

Come è possibile parlare dell'ambiente come di un bene primario della comunità nazionale e, nello stesso tempo, privare lo Stato del più valido ed efficiente strumento operativo tuttora esistente per la sua salvaguardia?

La prospettiva dello smantellamento del Corpo ha suscitato viva preoccupazione, di cui oltre cento parlamentari si sono fatti interpreti presentando quattro mozioni (tre alla Camera dei deputati ed una al Senato della Repubblica), attraverso le quali sono stati stigmatizzati i rischi connessi all'emanazione del citato provvedimento.

Tre delle quattro mozioni evidenziano che il trasferimento del 70 per cento del personale del Corpo alle regioni inciderà negativamente sulla sua efficienza (dovendo esso svolgere su tutto il territorio nazionale funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di polizia ambientale), comporterà lo smantellamento dell'organizzazione territoriale e l'annullamento della capacità operativa di mobilitazione e di pronto intervento. Inoltre evidenziano che il provvedimento deborda dai limiti stabiliti dalla legge, poiché la « Bassanini » esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica. Infine impegnano il Governo a modificare il provvedimento, prevedendo una rideterminazione della quota di personale da trasferire e, comunque, a trattare la problematica in apposito disegno di legge da presentare alle Camere.

Soltanto una delle quattro mozioni prevede la rapida attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, raccomandando tuttavia con assoluta priorità il trasferimento alle regioni di tutto il patrimonio dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La presente proposta di legge è armonizzata con le citate mozioni. In effetti, l'articolo 1 definisce le funzioni del Corpo forestale dello Stato, individuate in:

a) prevenzione e repressione dei reati ambientali;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agroforestale ed ambientale; attività volte alla tutela della sicurezza alimentare del consumatore ed alla prevenzione e repressione delle frodi e

delle sofisticazioni dei prodotti alimentari, agroalimentari e di uso agrario;

c) concorso nel servizio di ordine e sicurezza pubblica e nelle attività di polizia giudiziaria; sorveglianza della spazio rurale; pubblico soccorso;

d) protezione civile, ivi compreso il servizio Meteomont;

e) lotta aerea contro gli incendi boschivi;

f) sorveglianza sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale ed amministrazione delle aree protette ad esso affidate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

g) controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, nonché sull'applicazione della normativa per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;

h) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna;

i) monitoraggio del territorio e delle sue trasformazioni e del dissesto idrogeologico;

l) vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo dei prodotti agricoli e zootecnici di montagna;

m) reclutamento, addestramento, formazione ed aggiornamento del personale.

Per quanto concerne la lotta aerea contro gli incendi boschivi è appena il caso di evidenziare che con il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono stati disposti stanziamenti cospicui per il potenziamento della flotta di elicotteri del Corpo, ciò anche nella prospettiva di assecondare l'idea già vagheggiata dal senatore Pinto in qualità di Ministro *pro tempore* per le politiche agricole, sulla costituzione di una *task-force* aerea comunitaria, sotto l'egida dell'Unione europea, ma con forte partecipazione delle regioni, per contrastare il grave fenomeno degli incendi boschivi, anche fuori di ogni singolo territorio nazionale.

L'articolo 2 definisce l'organizzazione, prevedendo la costituzione di uffici centrali e periferici, l'articolazione territoriale e la distribuzione delle responsabilità ai diversi livelli (dirigenziale, direttivo, eccetera).

La primaria esigenza di salvaguardare l'unità e la statualità del Corpo rende opportuno differire ad altra sede e ad altro non lontano momento il pur non secondario impegno dell'individuazione del Dicastero di riferimento del Corpo stesso (Ministero dell'ambiente – Ministero delle politiche agricole e forestali). Anche se nulla vieta che a tale adempimento il Parlamento provveda, dopo adeguata riflessione, già in occasione dell'esame del presente provvedimento.

L'articolo 3 prevede il trasferimento alle regioni di un'aliquota di personale pari al 30 per cento dell'organico del Corpo. Considerato che l'attuale organico ammonta a 9.408 unità, così distinte per ruolo: *a)* ufficiali: 677; *b)* ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti: 7.841; *c)* personale tecnico senza funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza: 890, alle quindici regioni a statuto ordinario sono pertanto assegnate 2.820 unità di personale, contingente che si ritiene congruo per consentire loro di svolgere efficacemente i compiti trasferiti. Le restanti 6.580 unità continueranno a svolgere le funzioni proprie del Corpo, anche in risposta alle esigenze di ogni singola regione.

La soluzione proposta non comporta aggravi di spesa, non smembra il Corpo, asseconda la lettera e lo spirito del decreto legislativo n. 143 del 1997.

L'articolo 3, inoltre, prevede il trasferimento del patrimonio gestito dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, fatta eccezione per l'immobile dove è allocata in Roma la Direzione generale del Corpo forestale dello Stato.

Prevede, altresì, il trasferimento delle risorse finanziarie correlate al trasferimento del personale e dei beni.

Il Corpo forestale dello Stato, in sostanza, non deve essere chiuso ed arroccato, ma aperto e disponibile per stabilire rapporti con le regioni, le quali potranno perciò contare, oltre che sul nucleo stabilmente trasferito, anche sulla collaborazione di tutto il restante personale, stipulando accordi di programma, sulla base della legislazione vigente e di alcune felici esperienze sin qui maturate.

Del resto la Corte costituzionale con sentenza n. 772 del 1988 ha espresso l'avviso che: « (...) le Regioni che intendono avvalersi per l'esercizio delle funzioni trasferite del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato debbono rivolgersi a quest'ultimo come organismo autonomo ed unitario, vale a dire nel più assoluto rispetto dell'autonomia gerarchica del Corpo e delle attribuzioni del potere di disposizione sull'impiego del personale in base alle norme disciplinanti il funzionamento del Corpo medesimo ». Prosegue la sentenza della Corte: « ...è necessario che tra le due parti si stipulino convenzioni o intese in ordine all'impiego del personale del Corpo forestale dello Stato (...) affinché il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa » possa essere seriamente perseguito. In sostanza la Corte propone il pieno accordo e la leale collaborazione fra le regioni ed il Corpo ed individua « il fondamento della permanenza allo Stato del personale del Corpo forestale dello Stato nella molteplicità e nella natura delle funzioni conservate allo Stato ».

L'articolo 4 disciplina i criteri di ripartizione e di attribuzione delle risorse finanziarie trasferite.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria della legge.

Con la presente proposta di legge, nel riordinare il Corpo forestale dello Stato, si dà una risposta adeguata a quattro esigenze fondamentali:

1) definire in maniera chiara la natura e le funzioni statali del Corpo forestale dello Stato;

2) trasferire alle regioni un'aliquota di personale del Corpo, senza peraltro smantellare l'intero organismo, in linea con lo spirito e la lettera del decreto legislativo n. 143 del 1997;

3) conferire alle regioni l'intero patrimonio della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, unitamente alle risorse finanziarie necessarie per fare fronte alle spese connesse al trasferimento del personale e dei beni;

4) assecondare l'orientamento espresso da numerosi parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, i quali, attraverso mozioni, hanno espresso preoccupazione per il paventato smembramento del Corpo.

Si ha fiducia che, con ogni migliorativo apporto delle espressioni parlamentari, la presente proposta di legge possa sollecitamente essere esaminata e concorrere così all'attesa soluzione di un problema che non riguarda soltanto i dipendenti del Corpo forestale dello Stato ma l'intera comunità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, specializzato in materia forestale ed ambientale. Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

a) prevenzione e repressione dei reati ambientali;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria in materia agroforestale ed ambientale; attività volte alla tutela della sicurezza alimentare del consumatore ed alla prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti alimentari, agroalimentari e di uso agrario;

c) concorso nel servizio di ordine e sicurezza pubblica e nelle attività di polizia giudiziaria; sorveglianza dello spazio rurale; pubblico soccorso;

d) protezione civile, ivi compreso il servizio Meteomont;

e) lotta aerea contro gli incendi boschivi;

f) sorveglianza sui territori delle aree protette di rilievo nazionale ed internazionale ed amministrazione delle aree protette ad esso affidate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

g) controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, nonché sull'applicazione della normativa per l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materiale forestale di propagazione;

h) controllo sull'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di biodiversità, flora e fauna;

i) monitoraggio del territorio e delle sue trasformazioni e del dissesto idrogeologico;

l) vigilanza sulle produzioni iscritte nell'albo dei prodotti agricoli e zootecnici di montagna;

m) reclutamento, addestramento, formazione ed aggiornamento del personale.

ART. 2.

(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato è diretto da un dirigente generale, al quale è attribuita la carica di direttore del Corpo.

2. L'individuazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, delle relative funzioni, l'organizzazione nonché la distribuzione dei posti di livello dirigenziale e le relative funzioni sono definite con regolamento, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le strutture formative del Corpo possono provvedere, altresì, sulla base di convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, alla formazione del personale forestale regionale e di altri operatori dell'ambiente. Tali strutture collaborano con le strutture scolastiche, promuovendo tra i giovani la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente naturale e del patrimonio forestale.

ART. 3.

(Trasferimento alle regioni).

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, un'aliquota pari al 30 per cento dell'organico del Corpo forestale dello Stato è trasferita alle regioni a statuto ordinario, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo.

Sono altresì trasferiti i beni immobili e strumentali ed il patrimonio gestiti dalla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 70, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rimane in proprietà allo Stato ed assegnato in uso al Corpo forestale dello Stato l'immobile sito in Roma sede della Direzione generale del Corpo.

2. Sono trasferite alle regioni le unità di personale da assumere sulla base di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; il completamento del contingente, fino alla concorrenza di 2.820 unità, è disposto d'ufficio, assicurando di norma la proporzione percentuale tra le singole qualifiche in cui si articola il personale, ed avviene prioritariamente con i dipendenti in servizio nella relativa regione ed in accoglimento di domande di trasferimento; sono altresì trasferiti gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartito ed assegnato alle regioni a statuto ordinario il contingente di cui al comma 2 del presente articolo; con lo stesso provvedimento è disposto il trasferimento alle regioni dei beni e del patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo e delle relative risorse finanziarie. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione del personale da assegnare alle regioni, secondo i contingenti indicati nel citato comma 2.

4. Le regioni, attraverso accordi di programma, possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni loro trasferite, del Corpo forestale dello Stato, inteso come organismo autonomo ed unitario, nel rispetto della struttura gerarchica e delle norme disciplinanti il funzionamento del Corpo

medesimo. Negli accordi di programma sono definiti condizioni, modalità e criteri di collaborazione, compatibili con lo stato giuridico e con le qualifiche rivestite dal personale del Corpo.

5. Al personale trasferito ai sensi del presente articolo è garantito il trattamento economico fisso e continuativo acquisito.

6. La consegna dei beni immobili e dei beni strumentali alle singole regioni è effettuata con appositi verbali sottoscritti da rappresentanti delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze. Le regioni subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

7. Il trasferimento dei beni ricadenti nell'ambito dell'area della riserva naturale di Castelvolturno è subordinato all'esaurimento della gestione commissariale disposta con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1999.

ART. 4.

(Ripartizione delle risorse finanziarie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Ai fini dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza del Corpo

forestale dello Stato, per l'anno 2000, sono ridotti di pari importo.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2000, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto ed alla conseguente assegnazione sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 1.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6515
Lire 500